

	 REPUBBLICA ITALIANA	Sentenza n. 166/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Gianpiero D’Alia Presidente	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario, relatore	
	Guido Tarantelli Primo Referendario	
	ha pronunciato la seguente	
	S E N T E N Z A	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 23911 del registro di segreteria,	
	promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
	PANNUTI Antonino , nato a San Lorenzo (RC) il 17.01.1967	
	(PNNNNN67A17H959V), detenuto in espiazione pena presso la Casa di reclu-	
	sione di Sulmona (AQ) ed ivi domiciliato, rappresentato e difeso, come da pro-	
	cura in atti, dall’avv. Gianpaolo Catanzariti.	
	CONVENUTO	
	Esaminati gli atti e i documenti della causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, il Pubblico Ministero, nella per-	
	sona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, e l’Avvocato	
	Antonio Torchia, per delega del difensore costituito Avvocato Gianpaolo Ca-	
	tanzariti, per la parte convenuta, i quali concludevano come da verbale di	
	udienza;	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale	
	1	

	ha richiesto la condanna del convenuto PANNUTI Antonino, quale titolare di	
	azienda zootecnica, al risarcimento del danno, in favore di Arcea, ammontante	
	complessivamente ad € 417.675,61 , quale somma indebitamente percepita, oltre	
	accessori e spese, a titolo di indebita percezione dei benefici previsti dal regime	
	di sostegno al reddito degli agricoltori a valere sul Fondo FEAGA e FEARS,	
	anni dal 2012 al 2018.	
	1.1. Contesta la Procura che il Pannuti avrebbe percepito finanziamenti comuni-	
	tari attestando falsamente di avere in affitto terreni dei quali, invece, non aveva	
	la giuridica disponibilità essendo gli stessi di proprietà del Comune di San Lo-	
	renzo (RC).	
	Si tratterebbe dei terreni ricadenti al foglio di mappa nr. 5 particella 1, foglio di	
	mappa nr. 6 particelle nr. 4, 6 e 18 del NCT del citato Comune di San Lorenzo	
	che il Pannuti ha dichiarato di condurre in “affitto”, con inizio al 21.12.2006 e	
	fine al 21.12.2026, per una superficie totale pari a ettari (ha) 161.37.13.	
	1.2. In sede penale, in data 29 aprile 2020, è stata data esecuzione al decreto di	
	sequestro preventivo emesso in data 14 aprile 2020 dal Giudice per le Indagini	
	Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria (RC) a carico del Pannuti e di altro	
	soggetto, in concorso con il predetto. Si è quindi proceduto al sequestro pre-	
	ventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di € 325.809,43 ed al seque-	
	stro degli animali afferenti all’Azienda zootecnica di proprietà del PANNUTI,	
	poiché indagato per i reati <i>ex artt. 110 e 640 bis c.p.</i> relativamente ai contributi	
	comunitari percepiti nelle annualità in contestazione.	
	1.3. Ravvisando un’ipotesi di responsabilità amministrativa, la Procura erariale	
	ha disposto accertamenti e richieste istruttorie all’ARCEA, che ha dato riscon-	
	tro con documentazione dalla quale si evincerebbe la percezione indebita, per le	
	2	

	annualità dal 2011 al 2019, dell'importo di euro 417.675,61.	
	1.4. In punto di diritto la Procura ha fatto presente che l'art. 12, primo comma, lettera d) , delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) per	
	la Regione Calabria, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 450 del	
	27.06.2008, dispone che i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti	
	Pubblici sprovvisti di piano di assestamento forestale debbono essere uti-	
	lizzati in conformità ad un regolamento d'uso, redatto da tecnici agro-forestali	
	abilitati, approvati dall'Ente proprietario e dal Dirigente di Settore del Diparti-	
	mento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente	
	Servizio Area territoriale.	
	Tale Regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che discipli-	
	nano le modalità di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile.	
	In assenza del Regolamento previsto dal predetto articolo, ai sensi dell'art. 12,	
	primo comma, lett. e) del PMPF cit., è fatto divieto di pascolo e di concessione	
	di fida pascolo. Siccome dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è emerso	
	che il Comune di San Lorenzo è sprovvisto di piano di assestamento forestale e	
	regolamento d'uso, da tanto la Procura deduce che l'Ente non avrebbe potuto	
	concedere i predetti terreni in affitto per il pascolo. Il Pannuti, privo di un vali-	
	do titolo giuridico sui terreni del Comune, avrebbe, pertanto, indebitamente	
	percepito i contributi a carico dei Fondi FEASR e FEAGAS.	
	1.5. Nella condotta del convenuto la Procura ha ritenuto di ravvisare gli estremi	
	del dolo, intenzionalmente volto a perseguire contributi indebiti, nonché una	
	condotta occultatrice del danno che soltanto l'indagine di polizia giudiziaria	
	avrebbe disvelato. Questo in quanto il Pannuti avrebbe avuto la piena consape-	
	volezza della non disponibilità del terreno. In via subordinata, la Procura ha	
	3	

	contestato la colpa grave	
	Ha quindi concluso quantificando il danno erariale in € 417.675,61, oltre inte-	
	ressi e rivalutazione.	
	2. Con decreto n. 24/2024 del 29/1/2024 del Presidente di questa Sezione Giu-	
	risdizionale è stata fissata per la discussione del giudizio l'udienza del 10 luglio	
	2024. Con decreto presidenziale di pari data è stato nominato relatore del giudi-	
	zio il Giudice Sabrina Facciorusso.	
	3. Si è costituito in giudizio Pannuti Antonino, in data 19 giugno 2024, e con il	
	ministero dell'Avvocato Gianpaolo Catanzariti.	
	Preliminarmente, ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale in quanto la da-	
	ta dell'ultima percezione delle somme oggetto di contestazione è il 27.06.2018	
	mentre la notifica dell'invito a dedurre ha avuto luogo il 26.9.2023.	
	Nel merito, l'azione sarebbe infondata in quanto, in data 21.12.2006, il Pannuti	
	avrebbe sottoscritto con il Comune di San Lorenzo (RC) un contratto di affitto	
	di fondo rustico con durata decennale, tacitamente rinnovabile in assenza di	
	espressa disdetta. Per contro, il Regolamento, con cui sono state introdotte le	
	Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sarebbe stato adottato dalla Re-	
	gione Calabria, con delibera n. 450/2008 pubblicata sul BURC del 16.7.2008.	
	In esso, a fronte del citato art. 12 lettera <i>d</i>) e lettera <i>e</i>), non esisterebbe alcuna	
	disposizione transitoria o comunque di applicazione retroattiva delle citate di-	
	sposizioni ai rapporti sorti in anni precedenti alla entrata in vigore della mede-	
	sima disposizione normativa. Addirittura, le misure prescrittive di settore, adot-	
	tate nell'anno 2011 in sostituzione di quelle introdotte con la Delibera di Giunta	
	Regionale n. 450/2008, avrebbero previsto una specifica norma transitoria (art.	
	60) con cui veniva espressamente dichiarata la inapplicabilità retroattiva delle	
	4	

	citare norme ai rapporti già in essere al momento della entrata in vigore del regolamento del 2011. Da tale previsione il Pannuti fa discendere la non retroattività del divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo ai rapporti già stabili e consolidatisi in epoca antecedente all'introduzione delle citate misure prescrittive.	
	Ha dunque invocato l'ordinanza con la quale (proc. pen. 2324/2018 RGNR) il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'impugnazione della misura cautelare reale adottata, ha annullato il sequestro per le somme percepite dal 2012 al 2017, in ragione dell'inapplicabilità retroattiva, in assenza di specifiche disposizioni, del regolamento 2008, stante la preesistenza, alla data di adozione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, di contratto sottoscritto, limitando la contestazione di reato alla sola annualità 2017.	
	Dunque, secondo il Pannuti l'adozione del piano nel 2008 non avrebbe mai potuto, se non espressamente previsto, travolgere un contratto vigente da anni.	
	4. All'udienza del 10 luglio 2024, data per letta con il consenso delle parti, la relazione da parte del Giudice relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso, ha avuto la parola il Pubblico Ministero, il quale si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, rilevando che sussistono tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, costitutivi della responsabilità amministrativa. Il Pannuti avrebbe fatto indebitamente figurare la conduzione dei terreni in misura maggiore rispetto a quelli effettivi, inducendo in errore la Regione Calabria e percependo l'indebita somma che si contesta. Il Pubblico Ministero ha, quindi, concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e ha chiesto la condanna del convenuto.	
	5	

	L'Avvocato Torchia si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito	
	nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.	
	Non essendo stata richiesta replica dalle parti, la causa è stata trattenuta in deci-	
	sione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione relativa alla prescrizione	
	del credito erariale.	
	Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 20/1994, il diritto al risar-	
	cimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in	
	cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del	
	danno, dalla data della sua scoperta.	
	Questo comporta che, in assenza di doloso occultamento, la prescrizione de-	
	corre (non già dalla perpetrazione della condotta materiale, ma) dalla realizza-	
	zione dell'evento dannoso, e, dunque, dalla data dell'effettivo pagamento degli	
	aiuti, momento in cui si realizza concretamente il danno (Corte dei conti, Sez.	
	III App., n. 316/2018, che cita anche Sez. II App., sent. n. 1459 del 30.12.2016;	
	<i>ab imis</i> SS.RR. 14/QM/2011; Sez. Giurisd. Calabria n. 275/2001).	
	Nella diversa ipotesi di occultamento doloso, la giurisprudenza ha più volte af-	
	fermato che si ha la decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui	
	l'amministrazione e/o la Procura contabile abbiano avuto conoscen-	
	za/conoscibilità obiettiva dei lineamenti essenziali del fatto dannoso (Sez. Giu-	
	risdizionale Calabria sentenza n. 112/2023).	
	1.1. Ora, il Collegio esclude che nel caso in esame si sia al cospetto di una con-	
	dotta di doloso occultamento fino al termine dell'annualità 2016 (<i>rectius</i> ; fino al	
	21 dicembre 2016, data di naturale scadenza del contratto di fitto di fondo ru-	
	6	

vate con D.G.R. n° 450 del 27/06/2008”.

1.4. Ora, tanto premesso, v'è da chiedersi quale sia stata la sorte del contratto di affitto del Pannuti all'indomani dell'entrata in vigore delle prescrizioni di massima del 2008. In altri termini, il quesito da porsi è il seguente: *queste disposizioni sono state in grado di travolgere, nel 2008 e/o nel 2011, il contratto in essere?*

Come si vedrà, la risposta a tale quesito è negativa, e, in ogni caso, richiede un'articolata riflessione giuridica di certo non esigibile in capo a un imprenditore agricolo, verosimilmente sfornito di una laurea in legge. È evidente ch'egli, a fronte dell'assenza di una norma che espressamente dichiarasse l'immediata cessazione dei rapporti in essere (norma che non c'era nelle PMPF 2008,) ha fatto affidamento su un contratto regolarmente a suo tempo stipulato e per il quale era obbligato a versare circa milleseicento euro l'anno di fitto. È evidente l'assenza di alcun doloso occultamento, almeno per le annate fino al 21 dicembre 2016 (data di scadenza del contratto).

Sicché, nessun doloso occultamento può configurarsi per le dichiarazioni effettuate fino al 21/12/2016 relative alle annate dal 2011 al 2016, considerato che fino a tale data il convenuto aveva la giuridica disponibilità dei terreni in contestazione.

Nel dettaglio, avuto riguardo alla **data di presentazione delle domande di pagamento** (domande anteriori al 21/12/2016) e all'**annata del contributo** dall'esame dei pagamenti si evince che alcuni contributi sono stati versati nel 2017 e finanche nel 2018, ma si riferiscono all'annata 2016 e a domande presentate nei mesi maggio/giugno 2016), **l'azione erariale è da dichiarare prescritta con riguardo alla pretesa relativa ai seguenti importi:**

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEAGA

	IMPORTO NET-TO	RIF. DOMANDA
1.	€ 8.363,15	CAMPAGNA 2011 208091012874657 IN SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA 20812874657
2.	€ 5.512,50	DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2012 24740207816
3.	7.751,21 €	SALDO CAMPAGNA 2012
4.	5.086,60 €	PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
5.	15.846,62 €	2013.30810119460.0006
6.	7.863,15 €	2014.40806963470.0001
7.	7.958,62 €	2014.40806963470.0004
8.	312,36 €	2014.40806963470.0009
9.	€ 15.527,25+€ 1.673,78+€ 169,58	DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2014 50625443882
10.	15.527,25 €	2015.50265443880.0004
11.	1.673,78 €	2015.50265443880.0007 i
12.	169,58 €	2015.50265443880.0012
13.	12.296,67 €	2016.60263422410.0001
14.	Anticipo euro 12.296,67 Saldi: 3.844,33 € 942,15 € 217,40 €	2016.60263422416.0004
15.	942,15 €	2016.60263422416.0007
16.	217,40 €	2016.60263422416.0011

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEASR

	IMPORTO NET-TO	RIF. DOMANDA
1.	20.346,42	CAMPAGNA 2011 PSR 14710009524
2.	15.259,82	CAMPAGNA 2012 PSR 24710265760
3.	3.200,00 €	
4.	3.300,00 €	
5.	18.919,53€	34710383703
6.	2.678,82 €	34710819102
7.	3.200,00 €	44715864789
8.	29.664,00 €	44715304240
9.	3.168,00 €	54715399629
10.	37.299,58 €	CAMPAGNA 2016 PSR 64210522419
11.	29.664,00 €	54715299167
12.	19.883,68 €	64770209183
13.	37.299,58 €	642 0522419
14.	3.508,88 €	647702983

Per mero tuziorismo si fa presente che alcuni contributi sono stati versati nel 2017 e finanche nel 2018, ma si riferiscono all'annata 2016 e a domande presentate nel primo semestre dell'anno 2016.

Si tratta dei seguenti contributi:

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEAGA

DATA VALUTA	IMPORTO NET-TO	RIF. OPERAZIONE (CRO)	RIF. DOMANDA
26.01.2017	3.844,33€	913354193117	2016.60263422416.0011 <i>Domanda relativa alla campagna 2016 presentata il 7/6/2016</i>
30.06.2017	942,15€	913434520117	2016.60263422416.0004 <i>Domanda relativa alla campagna 2016 presentata il 7/6/2016</i>
17.10.2017	217,40€	913482526087	2016.60263422416.0007 <i>Domanda relativa alla campagna 2016 presentata il 7/6/2016</i>

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEASR

DATA VALUTA	IMPORTO NETTO	RIF. OPERAZIONE (CRO)	RIF. DOMANDA
07.11.2017	37.299,58€	913489309057	64210522419 <i>Domanda relativa alla campagna 2016 presentata il 7/6/2016</i>
13.02.2018	3.508,88€	913616782008	64770209183 <i>Domanda relativa alla campagna 2016 presentata il 7/6/2016</i>

Questi pagamenti, come detto, benché versati negli anni 2017/2018, si riferiscono all'annata 2016 e sono stati percepiti in virtù di domande depositate nel giugno 2016, dunque in un'epoca in cui non può – per le ragioni suesposte - rinvenirsi alcun doloso occultamento nella condotta del Pannuti. Considerato peraltro che, come già detto, la notifica dell'invito a dedurre ha avuto luogo il 26.9.2023, anche questi pagamenti (l'ultimo dei quali si colloca a febbraio 2018) debbono essere dichiarati prescritti.

1.5. Diverso ragionamento deve invece svolgersi con riferimento alle campagne dal 2017 in poi atteso che, all'inizio del 2017, il Pannuti era stato destinatario della nota del Comune di San Lorenzo prot. n. 1971 del 15/3/2017 con la quale si comunicava che, benché non fosse stata seguita la procedura di disdetta prevista dal contratto del 2006, quest'ultimo **non avrebbe potuto, comunque, essere rinnovato**, si invitava il Pannuti a non considerare rinnovato il contratto di affitto e si preannunciava che si sarebbe provveduto a indire procedure di

		pubblica evidenza per l’assegnazione in fitto dei fondi comunali.	
		Ora, a fronte di una siffatta comunicazione, è evidente che è incorso in dolo il	
		Pannuti laddove, consapevole di una volontà del Comune di non rinnovare il	
		terreno (ed addirittura di metterlo a bando), ha continuato a dichiararne la di-	
		sponibilità nelle domande di contributo.	
		Relativamente a queste ultime due annate, ritiene il Collegio ritiene di scorgere	
		gli estremi del doloso occultamento poiché il Pannuti ha scientemente occultato	
		all’Agenzia per le erogazioni la sopravvenuta indisponibilità dei terreni in esame,	
		rendendo dichiarazioni mendaci all’organismo pagatore in ordine alla giuridica	
		disponibilità degli stessi. Per tali ragioni, i pagamenti relativi alle annate dal 2017	
		in poi non possono dirsi prescritti, avendo la prescrizione iniziato a decorrere	
		dal memento della scoperta del “danno”, occultato dal convenuto e disvelatosi	
		soltanto con le indagini di polizia giudiziaria e con la relativa notizia di danno.	
		2. Nel merito , si è detto che il Pannuti aveva stipulato con il Comune di San	
		Lorenzo un contratto, decennale e rinnovabile, di fitto di fondi rustici.	
		È evidente che, a fronte del mutato quadro regolamentare, il contratto non fos-	
		se passibile di rinnovo (tanto è vero che, come si è accennato, il Comune ha	
		provveduto a darvi disdetta). Ma il primo quesito da porsi è se il sopraggiunto	
		divieto di concessione in pascolo per i Comuni sforniti di Regolamento d’uso	
		avesse potuto travolgere un contratto già esistente e con durata stabilita fino al	
		21 dicembre 2016.	
		La risposta è negativa.	
		2.1. Come è noto, l’irretroattività è un predicato assoluto e irrinunciabile della	
		sola legge penale, mentre, nei limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e	
		della tutela del legittimo affidamento, sia gli atti normativi (ai quali si iscrive	
		11	

	oramai pacificamente il regolamento) sia i provvedimenti amministrativi, pos-	
	sono dispiegare effetti retroattivi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 19	
	aprile 2022 n. 2915). È pur vero che, al di fuori della materia penale, la irretroat-	
	tività resta pur sempre la regola e la retroattività l'eccezione.	
	Per gli atti normativi, questa regola è dettata dall'art. 11 delle preleggi al Codice	
	civile “ <i>Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo</i> ”. E siccome il	
	Codice civile ha rango di legislazione ordinaria, ne deriva che una legge di pari	
	rango che volesse derogare al principio potrebbe sì farlo, purché esplicitamente	
	e sempre entro i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale.	
	La Corte costituzionale, infatti, ha più volte sottolineato la necessità di esercita-	
	re uno scrutinio particolarmente rigoroso in caso di leggi retroattive, in ragione	
	della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso	
	come “ <i>fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale</i> ” (Cfr. Corte	
	costituzionale sentenze nn. 4/2024 e 77/2024).	
	Analogo discorso può svolgersi con riferimento al provvedimento amministra-	
	tivo, atteso il suo carattere di unilateralità ed imperatività: a fronte di una im-	
	postazione tradizionale che soleva escludere la retroattività provvedimentoale, si è	
	fatta strada ultimamente una concezione più elastica che ammette	
	l'irretroattività provvedimentoale in taluni casi, ma pur sempre come eccezione.	
	Conclusivamente, sia che si sia al cospetto di un atto normativo (e vi rientrano	
	anche i regolamenti), sia che si sia al cospetto di un provvedimento amministra-	
	tivo, l'irretroattività è sempre la regola, la retroattività l'eccezione. In quanto	
	“eccezionale”, la retroattività deve essere esplicita e di stretta interpretazione.	
	2.2. Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie è, dunque, ir-	
	rilevante la qualificazione giuridica delle PMPF, ossia stabilire se trattasi di rego-	
	12	

	lamento o atto amministrativo generale: nell'uno o nell'altro caso la disciplina	
	contenuta nelle PMFP, per travolgere un contratto esistente, avrebbero dovuto	
	esplicitare tale irretroattività (intesa come applicazione ai contratti in essere). E,	
	mentre le prescrizioni del 2008 tacciono al riguardo (con ciò inducendo a rite-	
	nere salvi i rapporti in essere alla data della loro entrata in vigore), le prescrizio-	
	ni del 2011 addirittura stabiliscono la non irretroattività delle medesime. Sicché	
	deve escludersi che le Prescrizioni di massima del 2008 abbiano travolto il con-	
	tratto in essere, per carenza di espressa previsione sul punto.	
	Ne deriva che, almeno fino a tutta la campagna agricola del 2016, i contributi	
	sono stati legittimamente percepiti dal Pannuti. La legittimità del contratto di	
	fitto dei terreni implica l'insussistenza della condotta antigiuridica propria della	
	fattispecie di danno, e dunque il rigetto <i>in parte qua</i> della pretesa attorea.	
	2.3. Discorso ben diverso è da svolgersi con riferimento alla proroga tacita in-	
	vocata dal convenuto per le campagne agricole successive al 2016.	
	Contrariamente a quanto sostiene il convenuto, il contratto non è stato affatto	
	prorogato, giusta la nota prot. 1971 del 15/3/2017, inviata dal Comune di San	
	Lorenzo al Pannuti, con la quale si comunicava che, benché non fosse stata se-	
	guita la procedura di disdetta prevista dal contratto del 2006, quest'ultimo non	
	avrebbe potuto, comunque, essere rinnovato. Pertanto, si invitava il Pannuti a	
	non considerare rinnovato il contratto di affitto.	
	Ora, in disparte la correttezza o meno delle argomentazioni giuridiche contenu-	
	te nella già menzionata nota (sicuramente non apprezzabili da parte di chi si	
	suppone essere privo di una formazione giuridica, come il convenuto, il quale	
	svolge attività di imprenditore agricolo silvo pastorale) resta il fatto che:	
	(i) qualunque proroga non avrebbe potuto essere accordata dal Comune ai	
	13	

		sensi dell'art 12 delle PMPF del 2011 (in vigore in quell'epoca);	
	(ii)	il solo fatto che la nota del 15 marzo 2017 comunicasse a chiare lettere	
		di considerare cessato il contratto di fitto avrebbe dovuto indurre il	
		Pennuti a porsi, quanto meno, il dubbio sulla possibilità di indicare quei	
		terreni nelle domande di pagamento.	
		Ne deriva che l'aver dichiarato la disponibilità dei terreni in esame per le annate	
		dal 2017 al 2018 costituisce un sicuro illecito da parte del convenuto.	
		Non soltanto è pienamente integrata la fattispecie illecita (aver indicato in do-	
		manda terreni per i quali non si disponeva più di alcun valido titolo giuridico)	
		ma, addirittura, è evidente il dolo atteso che la predetta dichiarazione è stata	
		operata a fronte di un documento del Comune che chiaramente dichiarava ces-	
		sato il contratto. Ed è appena il caso di rilevare che il Pannuti non ha dichiarato	
		di non averlo ricevuto, ed anzi ha esibito in giudizio il documento.	
		3. Così circoscritta la pretesa attorea, occorre precisare quale normativa sia ap-	
		plicabile alle erogazioni illegittime per le annualità 2017 e 2018.	
		Ebbene, per le domande presentate dal 20 dicembre 2013 in poi si applica	
		l'art. 60 del Regolamento CE n. 1306/2013 il quale recita:	
		Art. 60 Regolamento n. 1306/2013	
		<i>Clausola di elusione</i>	
		<u>Fatte salve disposizioni specifiche</u> , i benefici previsti dalla legislazione set-	
		toriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le	
		quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste	
		per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legi-	
		slazione.	
		Sicché il semplice dolo (innegabile nel caso di specie) è sufficiente a determinare	
		14	

l'esclusione dal contributo, ove si consideri che la falsa dichiarazione sulla disponibilità giuridica dei terreni indicati nelle domande presentate per ottenere i benefici economici previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori, a valere sul Fondo FEAGA e FEARS, integra di per sé la condotta dolosa e fraudolenta del convenuto, che comporta la integrale decadenza dai benefici, indicata dalla disciplina eurounitaria sopra richiamata, e ciò anche ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.

Per questo motivo la restituzione del contributo per le annate dal 2017 in poi deve essere integrale.

In dettaglio, i pagamenti in contestazione sono elencati a pagg. 4 e 5 della citazione e sono i seguenti:

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEAGA

	IMPORTO NET-TO	RIF. DOMANDA
1.	€ 8.363,15	CAMPAGNA 2011 208091012874657 IN SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA 20812874657
2.	€ 5.512,50	DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2012 24740207816
3.	7.751,21 €	SALDO CAMPAGNA 2012
4.	5.086,60 €	PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
5.	15.846,62 €	2013.30810119460.0006
6.	7.863,15 €	2014.40806963470.0001
7.	7.958,62 €	2014.40806963470.0004
8.	312,36 €	2014.40806963470.0009
9.	€ 15.527,25+€ 1.673,78+€ 169,58	DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2014 50625443882
10.	15.527,25 €	2015.50265443880.0004
11.	1.673,78 €	2015.50265443880.0007 i
12.	169,58 €	2015.50265443880.0012
13.	12.296,67 €	2016.60263422410.0001
14.	Anticipo euro 12.296,67 Saldi: 3.844,33 € 942,15 € 217,40 €	2016.60263422416.0004
15.	942,15 €	2016.60263422416.0007
16.	217,40 €	2016.60263422416.0011
17.	11.896,06 €	2017.70262233649.0001
18.	3.715,13 €	2017.70262233649.0004
19.	764,88 €	2017.70262233649.0006

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEASR

	IMPORTO NET-TO	RIF. DOMANDA
1.	20.346,42	CAMPAGNA 2011 PSR 14710009524
2.	15.259,82	CAMPAGNA 2012 PSR 24710265760
3.	3.200,00 €	
4.	3.300,00 €	
5.	18.919,53€	34710383703
6.	2.678,82 €	34710819102
7.	3.200,00 €	44715864789
8.	29.664,00 €	44715304240
9.	3.168,00 €	54715399629
10.	37.299,58 €	CAMPAGNA 2016 PSR 64210522419
11.	29.664,00 €	54715299167
12.	19.883,68 €	64770209183
13.	37.299,58 €	642 0522419
14.	3.508,88 €	6477029 83
15.	Anticipo 17.754,75 € Saldo 3.133,19 €	74770047863
16.	23.392,60 €	CAMPAGNA 2018 PSR 84770020497

Ora, deve anzitutto darsi atto che, benché la citazione faccia riferimento (ritenendoli indebiti) ai pagamenti per le campagne dal 2011 al 2019, in dettaglio non sono mosse contestazioni specifiche per quel che concerne la campagna 2019.

Le tabelle di cui alle pagg. 4 e 5 della citazione contengono una lista di pagamenti contestati tra i quali **non figurano quelli per la campagna 2019**; inoltre la citazione contesta un totale di € 417.675,61, mentre in verità la somma degli importi di cui alle tabelle di cui alle pagg. 4 e 5 della citazione (dunque al netto dell'annata 2019) ammonta a € 421.828,40.

Ritiene dunque il Collegio che le contestazioni attoree debbano intendersi riferite ai soli contributi dettagliati nelle tabelle di cui alle pagine 4 e 5 della citazione, per un duplice motivo.

Sotto un primo aspetto, se è vero che i documenti allegati integrano la citazione, è pur vero che quest'ultima rappresenta l'atto sul quale il convenuto costruisce le proprie difese. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, la contestazione non può che essere circoscritta a quanto dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio.

In secondo luogo, al netto del generico riferimento (seppur ricorrente) all'annata 2019, la citazione dettaglia una serie di pagamenti la cui reale somma (€ 421.828,40) è addirittura leggermente superiore al totale contestato, anche in sede di conclusioni (€ 417.675,61).

Per questi motivi deve concludersi che l'annata 2019 non è stata oggetto di contestazione. Considerata la prescrizione dei pagamenti di cui alle annate dal 2011 al 2016 (2016 incluso) sono da dichiararsi illegittimamente percepiti i contributi per le annate 2017 e 2018, per come dettagliati alle pagg. 4 e 5 della citazione. Trattasi dunque dei seguenti contributi:

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEAGA

	IMPORTO NET-TO	RIF. DOMANDA
17.	11.896,06 €	2017.70262233649.0001
18.	3.715,13 €	2017.70262233649.0004
19.	764,88 €	2017.70262233649.0006

CONTRIBUTI PERCEPITI A CARICO DEL FEASR

	IMPORTO NET-TO	RIF. DOMANDA
15.	Anticipo 17.754,75 € Saldo 3.133,19 €	74770047863
16.	23.392,60 €	CAMPAGNA 2018 PSR 84770020497

per un totale complessivo di **€ 83.700,09**.

4. Per il resto, giungendo all'esame della fattispecie di danno invocata in giudizio, sussistono innegabilmente tutti gli elementi costitutivi del danno erariale.

4.1. Quanto al rapporto di servizio, il caso in esame verte in materia di contributi euro unitari cdd. indiretti, nel qual caso - per pacifica giurisprudenza tanto della Corte di Cassazione quanto del giudice contabile - tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva

	utilizzo, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico, risulta idoneo a	
	radicare la giurisdizione della Corte dei conti.	
	4.2. Sussiste innegabilmente l'elemento della materiale condotta illecita, la quale	
	è stata adeguatamente esaminata nei capi precedenti e che è consistita nel caso	
	di specie nella presentazione di dichiarazioni fraudolente, falsamente attestanti	
	la disponibilità giuridica di terreni, presupposto per l'attivazione del contributo.	
	4.3. Incontrovertibile è la sussistenza del dolo, come peraltro già rilevato, attesa	
	la dimostrata intenzionalità del comportamento del Pannuti il quale era consa-	
	pevole del mancato rinnovo del contratto di affitto (per aver ricevuto al nota	
	del Comune), e ferma restando la pubblicazione sul BURC delle nuove prescri-	
	zioni di massima che, in quanto pubblicate nel BURC non potevano non essere	
	conosciute e che impedivano il rinnovo del contratto dal 22 dicembre 2016 in	
	poi. Il dolo del convenuto risiede, dunque, in ciò che, al fine di conseguire le	
	erogazioni, ha inteso affermare la disponibilità di terreni sui quali non aveva più	
	alcun diritto.	
	4.4. Sussiste un danno materiale provato per un ammontare pari all'intero im-	
	porto dell'aiuto erogato alla convenuta, nelle annualità in contestazione, e, per-	
	tanto, pari a € 83.700,09 , collegato da un sicuro nesso eziologico con la condot-	
	ta del convenuto.	
	Infatti, quanto al nesso causale, è evidente come le false dichiarazioni del Pan-	
	nuti abbiano indotto in errore l'organismo pagatore, il quale ha corrisposto i	
	contributi di cui è causa.	
	Circa invece la quantificazione del danno, come si è detto in precedenza, esso è	
	pari all'intero importo conseguito a titolo di aiuto dal convenuto negli anni 2017	
	e 2018, come sopra quantificato.	
	18	

	5. In conclusione, la domanda attrice va parzialmente accolta e, pertanto, il	
	convenuto va condannato al risarcimento del danno erariale nella misura di €	
	83.700,09 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in	
	agricoltura (ARCEA). Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della ri-	
	valutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle in-	
	debite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla	
	somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino	
	all'integrale soddisfacimento del credito.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in disposi-	
	tivo ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando,	
	- dichiara la prescrizione dell'azione erariale con riguardo alla pretesa relativa ai	
	contributi percepiti dal convenuto fino a tutto l'anno 2016;	
	- accoglie la domanda risarcitoria con riguardo alla pretesa relativa ai contributi	
	indebitamente percepiti per le annualità 2017 e 2018 e per l'effetto condanna il	
	convenuto Pannuti Antonino al pagamento, in favore dell'Agenzia della Regio-	
	ne Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), della somma di €	
	83.700,09 . Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della rivalutazione	
	monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite erogazioni	
	sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così	
	rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo	
	soddisfacimento del credito;	
	- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che sono liquida-	
	19	

20